



**ASPETTI PROCEDURALI DEL
TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1-BIS,
D.L. 112/2008**

Dott. Pasquale SAGGESE

Diretta 22 giugno 2009

PROFILI INTRODUTTIVI



CO. 1-BIS DELL'ART. 36 DEL DL 112/2008

L'ATTO DI TRASFERIMENTO
DI CUI AL CO. 2 DELL'ART. 2470 C.C.
PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE
CONCERNENTE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
ED È DEPOSITATO
PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
ENTRO TRENTA GIORNI
A CURA DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO
AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 2-QUATER DELLA L. 340/2000

RESTA SALVA
LA DISCIPLINA TRIBUTARIA APPLICABILE
AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE COMMA



INTERMEDIARIO ABILITATO

L'ART. 31 CO. 2-QUATER DELLA L. 340/2000

INDIVIDUA GLI INTERMEDIARI ABILITATI NEGLI

***"ISCRITTI NEGLI ALBI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI"***

**IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO
DI CUI ALL'ART. 78 CO. 1 DEL DLGS. 139/2005**

DEVONO INTENDERSI ABILITATI

I SOLI ISCRITTI NELLA SEZIONE "A" (COMMERCIALISTI)

DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IN TAL SENSO, CFR. CIRCOLARE CNDCEC N. 5/IR DEL 18 SETTEMBRE 2008



ART. 16, CO. DA 12-QUATER A 12-UNDECIES, DEL DL 185/2008 CONV. DALLA L. 2/2009

DAL 30 MARZO 2009, LE SRL NON SONO PIÙ OBBLIGATE A:



TENERE IL LIBRO DEI SOCI



DEPOSITARE L'ELENCO DEI SOCI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

**GLI AMMINISTRATORI ENTRO IL 30 MARZO 2009 HANNO DOVUTO
DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, CON ESENZIONE
DA OGNI IMPOSTA E TASSA, APPOSITA DICHIARAZIONE PER INTEGRARE
LE RISULTANZE DEL REGISTRO CON QUELLE DEL LIBRO DEI SOCI**



ASPETTI PROCEDURALI

- ➡ CREAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
- ➡ REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ➡ DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE



CREAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

- ➡ PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO CON PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA
- ➡ CONVERSIONE DEL FILE IN FORMATO STATICO NON MODIFICABILE
- ➡ APPOSIZIONE DELLE FIRME DIGITALI
- ➡ APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE



CONVERSIONE DEL FILE IN FORMATO STATICO

IL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
NON PRODUCE GLI EFFETTI DI LEGGE SE CONTIENE
MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI
TALI DA ATTIVARE FUNZIONALITÀ CHE POSSANO MODIFICARE
GLI ATTI, I FATTI O I DATI NELLO STESSO RAPPRESENTATI

PERTANTO NON TUTTI I FORMATI SONO UTILIZZABILI
(SI PENSI AI PIÙ COMUNI .DOC, MA ANCHE AL "NORMALE" .PDF)

**IL SOFTWARE "CESSIONE QUOTE SOCIETARIE"
DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO
MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSENTE L'ALLEGAZIONE DI ATTI SALVATI ESCLUSIVAMENTE
NEL FORMATO PDF/A (ISO 19005-1:2005)**

STANDARD RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE
PER L'ARCHIVIAZIONE A LUNGO TERMINE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
SI TRATTA DI UNA PARTICOLARE CATEGORIA DEL FORMATO PDF
CHE PUÒ ESSERE PRODOTTO TRAMITE DIVERSI APPLICAZIONI
(AD ESEMPIO ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL, VERSIONE 8.0 E SUCCESSIVE)
ANCHE GRATUITE E OPEN SOURCE
(QUALI OPENOFFICE, VERSIONE 2.4.1 E SUCCESSIVE)



APPOSIZIONE DELLE FIRME DIGITALI

**IL DOCUMENTO INFORMATICO
DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
DA PARTE DI TUTTI I CONTRAENTI**

**È DUNQUE NECESSARIO CHE TUTTI I CONTRAENTI RISULTINO MUNITI
DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE VALIDO**

NON SONO AMMESSE DIGITALIZZAZIONI DI SECONDO GRADO
OSSIA FIRME AUTOGRAFE SU DOCUMENTO CARTACEO
SUCCESSIVAMENTE SCANNERIZZATO

**PER EFFETTO DI QUANTO RICHIESTO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO
DAL PROVV. DIR. AG. ENTR. 1.4.2009, PROT. N.**

**IL DOCUMENTO INFORMATICO
DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO ANCHE DAL PROFESSIONISTA/INTERMEDIARIO
CON LA PROPRIA FIRMA DIGITALE**

CON L'APPOSIZIONE DELLA PRIMA FIRMA DIGITALE
IL FILE RECANTE L'ATTO DI TRASFERIMENTO ASSUME ESTENSIONE "p7m"



APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE

IN CORRISPONDENZA DELLA DATA IN CUI
VIENE APPOSTA SUL DOCUMENTO INFORMATICO
LA FIRMA DIGITALE DELL'ULTIMO DEI CONTRAENTI CHE A CIÒ PROVEDE
SI DEVE PROCEDERE ANCHE ALLA VALIDAZIONE TEMPORALE DELL'ATTO

AL FINE DI ATTRIBUIRE AL MEDESIMO DATA CERTA
RISPETTO AI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE ED IL DEPOSITO

PER APPORRE LA MARCA TEMPORALE SU UN DOCUMENTO INFORMATICO
CI SI PUÒ AVVALERE DEL *SOFTWARE* DI FIRMA/VERIFICA IN USO
(DIKE, FORNITO DA INFOCERT, O ALTRA APPLICAZIONE EQUIVALENTE)

LE MARCHE TEMPORALI POSSONO ESSERE PREVIAMENTE ACQUISTATE
PRESSO I NEGOZI *ON LINE* DEL DEL PROPRIO CERTIFICATORE,
IL QUALE RILAScerà LE CREDENZIALI DI ACCESSO

PER POTER APPORRE LA MARCA MEDIANTE IL *SOFTWARE* DI FIRMA/VERIFICA

CON L'APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE
IL FILE PASSA DA ESTENSIONE "p7m" A ESTENSIONE "m7m"



APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE

IL *SOFTWARE* "CESSIONE QUOTE SOCIETARIE",
RILASCIATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI
DELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO,
RICHIEDE L'ALLEGAZIONE ALLA STESSA DI DUE FILE DISTINTI

IL PRIMO, IN FORMATO "p7m", CONTENENTE L'ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL SECONDO, IN FORMATO "tsr", CONTENENTE LA MARCA TEMPORALE

SOLTANTO DETTI FORMATI SONO INFATTI VERIFICABILI CON GLI STRUMENTI
MESSI A DISPOSIZIONE DAI DIVERSI CERTIFICATORI ACCREDITATI E
DAL PROGRAMMA "FIRMA E VERIFICA" IN USO PRESSO L'AG. DELLE ENTRATE

PER COLORO CHE UTILIZZANO IL *SOFTWARE* "DIKE",
IL FILE "m7m",

GENERATO IN SEGUITO ALL'APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE
ALL'ATTO FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI E DALL'INTERMEDIARIO,
DEVE ESSERE QUINDI "SPACCHETTATO" IN DUE FILE

LA SEPARAZIONE DEI DUE FILE PUÒ ESSERE EFFETTUATA
SELEZIONANDO L'APPOSITA FUNZIONE "SEPARA MARCA DA DOCUMENTO"
DAL MENU "STRUMENTI" DELL'APPLICAZIONE



REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

L'ULTIMO PERIODO DEL CO. 1-BIS DELL'ART. 36 DEL DL 112/2008
FA ESPRESSAMENTE SALVA LA DISCIPLINA TRIBUTARIA
APPLICABILE AGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL

LA RATIO È QUELLA DI STABILIRE CHE
ANCHE NEL CASO DI FORMALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO
MEDIANTE DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
TROVA APPLICAZIONE LA MEDESIMA DISCIPLINA FISCALE PREVISTA
NEL CASO DI FORMALIZZAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

CIÒ IMPLICA

L'OBLIGO DI FARE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO IN TERMINE FISSO
(20 GIORNI DALLA DATA DI STIPULA DELL'ATTO, INTENDENDOSI PER TALE
IL GIORNO IN CUI È STATA COMPLETATA L'APPOSIZIONE
DELLE FIRME DIGITALI DI TUTTE LE PARTI CONTRAENTI)

ALLO SCOPO DI EVITARE INCERTEZZE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL
TERMINE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE SOTTOLINEA L'OPPORTUNITÀ CHE,
IN QUELLA STESSA DATA, ALL'ATTO VENGA APPOSTA ANCHE
LA FIRMA DIGITALE DELL'INTERMEDIARIO E LA MARCA TEMPORALE

ASSOLVENDO LE IMPOSTE CORRELATE ALLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE



OBLIGATI ALLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CORRELATE

L'ART. 16, CO. 10-BIS E 10-TER, DEL DL 185/2008 (CONV. DALLA L. 2/2009)
HA PREVISTO CHE

L'OBLIGO DI RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE
DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL
DI CUI ALL'ART. 36. COMMA 1-BIS, DL 112/2008
GRAVA SUL **COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO**

IL COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO È ALTRESÌ OBBLIGATO
AL CONTESTUALE PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DI BOLLO AUTOLIQUIDATE

IN PRECEDENZA DETTI OBBLIGHI ERANO A CARICO DELLE PARTI CONTRAENTI

IL PROFESSIONISTA ASSUME LA QUALIFICA DI RESPONSABILE D'IMPOSTA
AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 1 E 2, DEL DPR 131/86

GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO
DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER VIA TELEMATICA



ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL 1° APRILE 2009, PROT. N. 42914/2009
SONO STATI DEFINITI I TERMINI E LE MODALITÀ
DI ESECUZIONE PER VIA TELEMATICA

DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA **REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO **ENTRATE IN VIGORE**,
IN CONFORMITÀ ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE,
DAL 1° GIUGNO 2009

E CIOÈ A PARTIRE DAL SESSANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
SUL SITO INTERNET DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NEL PERIODO **DAL 6 AL 18 MAGGIO 2009**

SI È SVOLTA UNA **FASE DI SPERIMENTAZIONE** DELLA NUOVA PROCEDURA,
SU INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA **REGISTRAZIONE** DEGLI ATTI EFFETTUATA IN **TALE PERIODO**
HA **VALIDITÀ A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE**



PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

**DAL
1° GIUGNO 2009**



LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
E IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CORRELATE
DEVE EFFETTUARSI **IN VIA TELEMATICA**

A TAL FINE OCCORRE UTILIZZARE
IL **SOFTWARE "CESSIONE QUOTE SOCIETARIE"**
SCARICABILE DAL SITO WEB DI ENTRATEL

**FINO AL
31 MAGGIO 2009**



LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
IMPLICAVA

LA CONSEGNA MATERIALE DELL'ATTO
PRESSO L'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E IL PAGAMENTO DELLE CORRELATE IMPOSTE
CON **MODALITÀ "TRADIZIONALI"**
(CFR. CIRC. AG. ENTRATE N. 58/E DEL 17.10.2008)



REQUISITI SOGGETTIVI

**IL COMMERCIALISTA INCARICATO DEVE ESSERE
MUNITO DELL'ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**SE SPROVVISTO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE,
IL PROFESSIONISTA DEVE CHIEDERNE IL RILASCIO,
PRESENTANDO APPOSITA DOMANDA
ALL'UFFICIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE,
CORREDATA DA UN'AUTOCERTIFICAZIONE
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E
L'ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O DI RADIAZIONE
CHE COMPORTANO LA REVOCA DELL'ABILITAZIONE**

**IL COMMERCIALISTA INCARICATO DEVE ESSERE INOLTRE
TITOLARE DI UN CONTO CORRENTE PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO
CONVENZIONATO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER LA MODALITÀ DI PAGAMENTO "F24 ON-LINE",
AL FINE DI POTER EFFETTUARE PER VIA TELEMATICA,
CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE,
IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO
DOVUTE IN BASE AD AUTOLIQUIDAZIONE**



IMPOSTE CORRELATE ALLA REGISTRAZIONE

**IMPOSTA
DI REGISTRO**



168,00 EURO

ART. 11, CO. 1, TARIFFA, PARTE PRIMA,
ALL. AL DPR 131/86

SECONDO LA RIS. AG. ENTR. N. 225/E DEL 5.6.2008,
L'IMPORTO FISSO VA MOLTIPLICATO
PER IL NUMERO DI TRASFERIMENTI
CONTENUTO NELL'ATTO

**IMPOSTA
DI BOLLO**



15,00 EURO

ART. 1, CO. 1-BIS.1, N. 3) TARIFFA, PARTE PRIMA,
DPR 642/72 COME SOSTITUITA DAL DM 20.8.92



PAGAMENTO IMPOSTE

**IMPOSTA
DI REGISTRO**



IN VIA TELEMATICA

**IMPOSTA
DI BOLLO**



IN VIA TELEMATICA



IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DI ENTRATEL

SI CONSIDERA IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ENTRATEL
L'**INTERRUZIONE DELLO STESSO PER L'INTERA DURATA GIORNALIERA**
DELLA SUA EROGAZIONE

DI TALE IRREGOLARE FUNZIONAMENTO **L'AGENZIA DELLE ENTRATE DA'**
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE CON I MEZZI RITENUTI PIÙ APPROPRIATI

IN TAL CASO,
L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO
È EFFETTUATA SECONDO LE MODALITÀ
VIGENTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROV. 1° 4.2009,
AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA "TRANSITORIA" ILLUSTRATA
NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 58/E DEL 17.10.2008



CONTROLLI DEGLI UFFICI

IN SEGUITO ALL'INVIO TELEMATICO DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE,
L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDE AL CONTROLLO DEL **FILE** TRASMESSO
CHE PUÒ ESSERE SCARTATO PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

A) MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CODICE DI AUTENTICAZIONE

B) CODICE DI AUTENTICAZIONE DUPLICATO
PER EFFETTO DI **FILE** INVIATO ERRONEAMENTE PIÙ VOLTE

C) **FILE** NON ELABORABILE IN QUANTO NON CONFORME
ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE

D) MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI NECESSARI
PER IL PAGAMENTO TELEMATICO DI QUANTO DOVUTO

LO SCARTO DEL **FILE** È COMUNICATO, PER VIA TELEMATICA, AL
COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO CHE NE HA EFFETTUATO LA TRASMISSIONE

TUTTI I DATI CONTENUTI NEL **FILE** SCARTATO SONO RESPINTI E
LA TRASMISSIONE NON SI CONSIDERA EFFETTUATA



CONTROLLI DEGLI UFFICI

LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO SI CONSIDERA EFFETTUATA
IL GIORNO IN CUI I DATI SONO CORRETTAMENTE RICEVUTI
PER VIA TELEMATICA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI,
L'UFFICIO PRESSO IL QUALE È STATO REGISTRATO L'ATTO
PROVVEDE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE
NEI CONFRONTI DEL COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO
CHE HA TRASMESSO LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE,
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPR N. 131/1986



RICEVUTE RILASCIATE DA ENTRATEL

"nomefile_
CQS00.rcc"



IN FORMATO TESTUALE
(È UN FILE CON ESTENSIONE ".txt"),
INDICA L'ESITO POSITIVO DELLA REGISTRAZIONE
OVVERO I MOTIVI DELLA MANCATA
REGISTRAZIONE DELL'ATTO

"nomefile_
CQT00.rcc"



IN FORMATO XML FIRMATO CON LA CHIAVE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(È UN FILE CON ESTENSIONE ".rel.p7m"),
CONTIENE I DATI DELL'AVVENUTA REGISTRAZIONE,
L'ATTO FIRMATO DIGITALMENTE, NONCHÉ LA MARCA
TEMPORALE TRASMESSI CON LA RICHIESTA

"nomefile_
CQU00.rcc"



IN FORMATO TESTUALE
(È UN FILE CON ESTENSIONE ".txt"),
ATTESTA L'ESITO DELL'ADDEBITO DELLE IMPOSTE
SUL CONTO CORRENTE DEL COMMERCIALISTA
(QUEST'ULTIMA RICEVUTA NON È PRODOTTA
CONTESTUALMENTE ALLE PRIME DUE)



RICEVUTE RILASCIATE DA ENTRATEL

LA PRIMA E LA TERZA RICEVUTA
(FILES CON ESTENSIONE ".txt")
SONO VISUALIZZABILI CON L'APPLICAZIONE ENTRATEL,
UTILIZZANDO IL RELATIVO CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE
DEL COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO

LA SECONDA RICEVUTA
(FILE CON ESTENSIONE ".rel.p7m")
NON DEVE INVECE ESSERE "APERTA"
PER NON COMPROMETTERNE L'INTEGRITÀ



DEPOSITO

IL DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALLE PARTI E DALL'INTERMEDIARIO
E MARCATO TEMPORALMENTE

DEVE ESSERE DEPOSITATO
A CURA DEL COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO

ENTRO 30 GIORNI
CALCOLATI A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA DELL'ATTO

PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È STABILITA LA SEDE SOCIALE

L'ISCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
DA PARTE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
È SUBORDINATA ALLA PRELIMINARE VERIFICA
DELL'AVVENUTA REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO DELL'ATTO
PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE



PROCEDURA TELEMATICA

PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO S6
PREDISPOSTO AVVALENDOSI DEL PROGRAMMA FEDRAPLUS 6.0 O EQUIVALENTE
CON SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA DIGITALE
A CURA DEL COMMERCIALISTA/INTERMEDIARIO

ALLEGATI AL MODELLO S6

➤ **ATTO DI TRASFERIMENTO**
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALLE PARTI E DALL'INTERMEDIARIO
E MARCATO TEMPORALMENTE
FILE CON ESTENSIONE "m7m"

➤ **RICEVUTA RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
PER L'ALLEGAZIONE DI TALI DOCUMENTI SI UTILIZZA IL MODULO RP "RIEPILOGO"

ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI BOLLO



ALLEGAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

LA RICEVUTA CHE, A REGIME,
DOVRÀ ESSERE ALLEGATA AL MODELLO S6,
AL FINE DI ATTESTARE L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELL'ATTO,
È IL **FILE CON ESTENSIONE "rel.p7m"**

FINO AL 15 LUGLIO 2009,
ESSENDO IN CORSO LE NECESSARIE VERIFICHE TECNICHE,
NON È TUTTAVIA ANCORA ASSICURATA
LA COMPATIBILITÀ DEL FILE CON ESTENSIONE "rel.p7m"
CON IL SOFTWARE UTILIZZATO DALLE CAMERE DI COMMERCIO



ALLEGAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

FINO AL 15 LUGLIO 2009

AL MODELLO S6 OCCORRE PERTANTO ALLEGARE
IL FILE CON ESTENSIONE "m7m"
CONTENENTE L'ATTO ORIGINALE DI TRASFERIMENTO
CON LE FIRME DIGITALI E LA MARCA TEMPORALE
NONCHÉ

LA RICEVUTA IN FORMATO "txt",
RILASCIATA DAL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL,
ATTESTANTE L'ESITO POSITIVO DELLA REGISTRAZIONE,
PREVENTIVAMENTE SOTTOSCRITTA DAL COMMERCIALISTA/INCARICATO
CON LA PROPRIA FIRMA DIGITALE

IN ALTERNATIVA,
FERMA RESTANDO L'ALLEGAZIONE DEL FILE CON ESTENSIONE "m7m",
È POSSIBILE INSERIRE NEL QUADRO NOTE DEL MODELLO S6
UN'AUTOCERTIFICAZIONE NELLA QUALE IL COMMERCIALISTA/INCARICATO
ATTESTI L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELL'ATTO INFORMATICO ALLEGATO,
CON I RELATIVI ESTREMI DI REGISTRAZIONE



ASSOLVIMENTO DIRITTI E IMPOSTE

DA PAGARSI TRAMITE IL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO TELEMACO-PAY

**DIRITTI DI
SEGRETERIA**



90,00 EURO

**IMPOSTA
DI BOLLO**



65,00 EURO